

Silgan Dispensing Systems Termini e condizioni di acquisto (Italian, June 2017)

1. Parti

I presenti Termini e Condizioni di Acquisto (i "Termini") applicano alle operazioni tra la società Silgan Dispensing Systems applicabile ("Silgan") che acquista i beni o servizi (collettivamente, gli "Articoli"), e il fornitore (il "Fornitore") che fornisce gli articoli (congiuntamente, le "Parti").

2. Richieste

Ciascuna richiesta di offerta, preventivo o richiesta simile da parte di Silgan non è vincolante e non costituisce un'offerta.

3. Informazioni sul prezzo e offerte del fornitore

Se non altrimenti concordato in forma scritta dalle Parti, l'offerta del Fornitore relativa al prezzo e alla possibilità di consegna e/o alla data di consegna degli Articoli sarà da considerarsi vincolante per un periodo di 14 giorni dal momento del ricevimento di tale offerta da parte di Silgan.

Il Fornitore fornirà informazioni su prezzo, offerte, proposte di costo e altro gratuitamente.

Silgan potrebbe avanzare richieste specifiche relativamente alle offerte e a qualsiasi documento contrattuale in aggiunta ai presenti Termini (ad es. forma, tipo, portata e contenuto), a cui il Fornitore dovrà conformarsi in ogni circostanza, a meno che il Fornitore non respinga tali richieste per iscritto entro sette giorni dalla data di ricevimento delle stesse (in tale caso, le Parti rinegozieranno i termini specifici del loro contratto).

4. Ordini

Questi Termini verranno incorporati ed entreranno in vigore tramite l'ordine di acquisto scritto (l'"Ordine") di Silgan. L'Ordine verrà considerato valido a partire dalla data di ricevimento da parte del Fornitore.

I presenti Termini si applicano a tutti i contratti relativi a tutti i tipi di Articoli forniti dal Fornitore a Silgan. Tali Termini escludono qualsiasi altro termine e condizione e/o termine contenuto in qualsiasi altro documento creato dal Fornitore (ad es. preventivo, accettazione, fattura). L'accettazione da parte del Fornitore di qualsiasi Ordine è espressamente disciplinata dai presenti Termini e da qualsiasi altro contratto scritto debitamente sottoscritto dai rappresentanti autorizzati di Fornitore e Silgan (il "Contratto").

Spedendo o fornendo gli Articoli in seguito al ricevimento dell'Ordine, il Fornitore conferma di essere vincolato ai presenti Termini e a qualsiasi altra disposizione presente nel Contratto. Nonostante quanto sopra, Silgan rispetterà tutte le leggi applicabili ad esso in materia di protezione dei dati personali.

5. Data di consegna/fornitura

La/e data/e di consegna o fornitura del servizio indicata/e nell'Ordine è/sono vincolante/i e inizieranno a decorrere al ricevimento dell'Ordine. Nel caso in cui tale termine non sia indicato sull'Ordine, la consegna o il servizio dovrà essere effettuata/fornita immediatamente. Nel caso in cui vi sia il rischio di un ritardo nella consegna o nel servizio, il Fornitore si impegna a notificare immediatamente Silgan e a fornire a Silgan tutte le informazioni relative ai motivi e alla durata del ritardo, oltre ad informazioni in merito a proposte di eventuali misure o soluzioni.

La consegna o il servizio prima della data concordata sono consentiti solo con il previo consenso scritto di Silgan. Nessuno svantaggio potrà insorgere ai danni di Silgan a causa di una consegna o di un servizio precoce; In particolare, il periodo di pagamento (Sezione 18) non inizierà a decorrere prima della data concordata.

6. Consegna, spedizione e assicurazione

La consegna o il servizio e la spedizione dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni di consegna stabilite nell'Ordine. Qualora non sia stata indicata alcuna condizione, dovranno avvenire come DDP (INCOTERMS 2010) nel luogo determinato da Silgan.

Silgan non accetterà alcuna consegna COD. I documenti di spedizione stipulati dovranno essere allegati agli Articoli spediti, unitamente a un documento di consegna separato per ciascun Ordine. Qualora non venga concordato o stipulato un particolare tipo di trasporto, il Fornitore dovrà utilizzare l'opzione di trasporto più sicura. Le consegne parziali sono consentite solo con il previo consenso scritto di Silgan.

Non sono consentite consegne in eccesso o insufficienti.

Il Fornitore si impegna ad etichettare correttamente e adeguatamente gli Articoli e a rispettare sempre le normative su trasporto, packaging e altre norme applicabili alla vendita e alla consegna di tali Articoli (inclusa la sicurezza dei prodotti). Silgan potrà avanzare richieste specifiche in merito alla portata e ai contenuti della documentazione degli Articoli, che il Fornitore dovrà soddisfare costantemente.

Il Fornitore sarà responsabile del pagamento di qualsiasi penale, multa o altro danno sostenuto da o imposto a Silgan in seguito alla consegna o al servizio offerto dal Fornitore.

Il Fornitore si assicurerà che gli Articoli siano adeguatamente assicurati e fornirà a Silgan una dichiarazione o certificazione di assicurazione su richiesta di Silgan.

Il Fornitore si impegna ad assicurare il tempestivo e completo adempimento di qualsiasi obbligo secondario, come l'esibizione di eventuali prove di collaudi, descrizioni, istruzioni di funzionamento e simili degli Articoli.

7. Accettazione

Gli Articoli verranno consegnati o forniti alla destinazione determinata dal Contratto e solamente durante il normale orario di lavoro o come altrimenti stabilito da un rappresentante autorizzato di Silgan.

Solo i dipendenti autorizzati di Silgan o terzi espressamente autorizzati da Silgan possono accettare/ricevere gli Articoli. Ulteriori costi di consegna, derivanti in particolare da una consegna al di fuori dei tempi concordati, saranno sostenuti esclusivamente dal Fornitore.

Alla consegna degli Articoli a Silgan, Silgan assumerà la proprietà di tali Articoli. È esclusa qualsiasi riserva di proprietà da parte del Fornitore, in particolare per Articoli che vengono forniti per l'ulteriore distribuzione e/o la lavorazione.

8. Packaging

Gli Articoli dovranno essere imballati in modo consueto e appropriato per il settore così da garantire una protezione sufficiente degli Articoli. Il Fornitore sarà responsabile in qualsiasi evento e indipendentemente dalle condizioni di consegna per qualsiasi danno insorto nel corso della consegna, in particolare in conseguenza al trasporto o al packaging difettoso o inadeguato del Fornitore.

Il Fornitore si accollerà tutti i costi del packaging. Qualora sia Silgan ad accollarsi i costi del packaging, in eventi eccezionali stabiliti previo accordo scritto, i costi principali saranno addebitati a Silgan e verranno presentati separatamente in fattura. In questo caso, Silgan non accetterà la richiesta di una caparra.

Il Fornitore s'impegna a smaltire il materiale d'imballaggio, i supporti per il trasporto e qualsiasi articolo utilizzato per la consegna e/o residuo di tali articoli da considerare come "rifiuto pericoloso" in seguito all'utilizzo secondo il suo scopo designato, assumendosene rischi e costi, o a riportare indietro questi articoli per lo smaltimento. Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, Silgan avrà il diritto di chiedere l'adempimento di tale obbligo da parte di terzi, pur rimanendo a carico del Fornitore l'intera spesa e la piena responsabilità.

9. Ritardo, cancellazione e penale contrattuale

In caso di ritardo nella consegna (o nel servizio) o in caso di consegna (o servizio) in violazione del Contratto, Silgan avrà il diritto - senza pregiudizio alcuno per ulteriori richieste - di rescindere il Contratto immediatamente dopo aver definito un termine ragionevole per la compliance. In caso di dubbio, verrà considerato ragionevole un periodo di 14 giorni. In alternativa, Silgan manterrà il diritto, a sua sola e assoluta discrezione, di insistere per l'adempimento del Contratto. Silgan avrà gli stessi diritti qualora siano in corso procedure di insolvenza o procedure analoghe a carico del Fornitore o qualora una domanda di apertura di procedure d'insolvenza o procedure analoghe sia respinta a causa di insufficienti risorse per coprire i costi. Silgan manterrà questi diritti anche qualora il Fornitore non risulti in difetto.

Le Parti riconoscono che performance o consegne tempestive sono di importanza fondamentale per Silgan. Di conseguenza, in caso di ritardi, Silgan avrà il diritto di scegliere tra quanto segue: (i) il Fornitore s'impegna a pagare a Silgan una penale contrattuale del 15% del valore totale del Contratto al posto dell'adempimento del Contratto; o (ii) una penale contrattuale dell'1% del valore totale del Contratto in aggiunta all'adempimento tardivo per ciascun giorno di ritardo fino a un massimo del 15%.

Silgan conserva il diritto di chiedere il risarcimento per danni superiori alla penale sopraindicata. Silgan sarà obbligata a dichiarare la scelta di penale contrattuale al più tardi in occasione del pagamento della fattura, che segue cronologicamente la consegna tardiva.

A prescindere da quanto sopra, se il ritardo è dovuto a forza maggiore (Sezione 10), Silgan potrebbe estendere la data di consegna per la durata dell'impedimento, se il Fornitore notifica Silgan prontamente di tali circostanze e propone misure adeguate.

Qualora l'evento di forza maggiore che causa l'incapacità di assicurare la consegna o la fornitura degli Articoli nel rispetto della definizione sopraindicata duri più di quattro settimane, Silgan potrà rescindere il Contratto con effetto immediato. Silgan acquisirà questo diritto di rescissione con effetto immediato senza rispetto del periodo sopraindicato, se è necessario il rispetto della data di consegna (o servizio) concordata risulta necessario per poter assicurare il normale svolgimento dell'attività di Silgan.

10. Forza maggiore

Guerra, guerra civile, restrizioni all'esportazione e/o al commercio sulla base di relazioni pubbliche unitamente a scioperi, serrate, interruzioni operative, restrizioni operative non attribuibili al Fornitore ed eventi simili inclusi terremoti che esulano dall'influenza del Fornitore, che rendono impossibile o irragionevole per il Fornitore adempiere ai suoi obblighi, saranno considerati eventi di forza maggiore.

Il Fornitore non è responsabile del mancato adempimento dei suoi obblighi causa forza maggiore, a patto che il Fornitore abbia fatto tutto ciò che è ragionevole per evitare o limitare l'impatto e Silgan riceva un trattamento preferenziale a garanzia della fornitura.

11. Trasferimento del rischio

A meno che non venga accettato da Silgan per iscritto, gli Articoli saranno consegnati DDP (INCOTERMS 2010).

12. Garanzia

Tutti gli Articoli dimostreranno la qualità e quantità concordata e corrisponderanno agli standard generali e particolari applicabili, in particolare relativamente a protezione dei lavoratori e sicurezza, trasporto di merci pericolose, trattamento di rifiuti pericolosi, oltre a rispettare le regole di funzionamento e conservazione pertinenti e gli standard tecnici e scientifici riconosciuti. Qualora il Fornitore fornisca una garanzia per la presenza di una particolare caratteristica degli Articoli, tali Articoli dovranno corrispondere a tale garanzia.

Il Fornitore s'impegna ad informare in modo esaustivo Silgan delle opzioni per l'uso e l'idoneità, la manipolazione e conservazione degli Articoli, qualora le informazioni non risultino ovvie o non siano già note sulla base dell'esistente rapporto di lavoro.

A meno che non sia stato altrimenti stabilito per iscritto da Silgan, il periodo della garanzia sarà di 24 mesi dalla data in cui il rischio per gli Articoli è stato trasferito a Silgan nel rispetto del Contratto.

Il Fornitore garantisce a Silgan che gli Articoli saranno esenti da difetti al momento della consegna e durante il periodo della garanzia e che sono idonei all'uso concordato o all'uso risultante dalla natura degli Articoli.

Qualora venga effettuata una riparazione, il periodo della garanzia (24 mesi) inizierà a decorrere dalla data della riparazione. Se si richiede la definizione di una scadenza per la compliance, si riterrà ragionevole una scadenza di 14 giorni.

Silgan verificherà la merce entro un periodo di tempo ragionevole per individuare qualsiasi discrepanza ovvia in termini di qualità o quantità. Tuttavia, non verrà eseguito alcun test di funzionamento; la richiesta verrà in ogni caso ritenuta tempestiva se Silgan la invia al Fornitore entro un periodo di 5 giorni lavorativi calcolati dal ricevimento degli Articoli o all'esecuzione del servizio o dal momento della scoperta in caso di difetti nascosti.

A prescindere di quanto sopra, Silgan manterrà ogni diritti relativamente a difetti di qualità nella misura piena prevista dalla legge e senza limitazioni. Nel quadro di una richiesta di un successivo adempimento, Silgan ha il diritto, a sua sola e assoluta discrezione, di esigere la rettifica del difetto, la consegna di nuovi Articoli o la nuova fornitura di un servizio. In linea con la Sezione 13, il diritto al risarcimento dei danni è espressamente riservato in qualsiasi evento, in particolare il diritto al risarcimento per danni al posto della consegna o della fornitura.

13. Risarcimento per danni e responsabilità da prodotto

Se e nella misura in cui il Fornitore è responsabile del difetto di un prodotto, il Fornitore indennizzerà e manleverà Silgan da ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento danni e da qualsiasi costo, richiesta, spesa, responsabilità o perdita derivante da o associata al difetto del prodotto (ad es. in caso di richiamo di un prodotto). Il Fornitore indennizzerà Silgan alla prima richiesta.

Il Fornitore sarà pienamente responsabile di spese conseguenti, derivanti da un difetto di prodotto o servizio.

Nel quadro di questa responsabilità per Danni, il Fornitore sarà inoltre obbligato a risarcire qualsiasi costo derivante da o associato a un richiamo di prodotto effettuato da Silgan. Per quanto possibile e ragionevole, Silgan si impegna ad informare il Fornitore relativamente ai contenuti e alla portata delle misure di richiamo da eseguire, e offrirà al Fornitore l'opportunità di indicare la sua posizione. Altri diritti legali rimarranno validi.

Il Fornitore sarà obbligato a sottoscrivere un'assicurazione per responsabilità (inclusa la responsabilità da prodotto) per coprire qualsiasi lesione personale o danno a proprietà con una somma corrispondente assicurata durante il rapporto di fornitura, ad es. fino alla scadenza del periodo di limitazione richieste di risarcimento per difetti (le richieste di danni per il risarcimento di danni a carico del Fornitore in eccesso a tale somma rimarranno valide). Il Fornitore fornirà a Silgan la certificazione o la dichiarazione dell'assicurazione su richiesta di Silgan.

14. Protezione antincendio, protezione ambientale, sicurezza dei lavoratori

Durante la permanenza presso la struttura Silgan, il Fornitore (ovvero il personale, dipendenti e subappaltatori) s'impegnerà a rispettare le regole aziendali interne applicabili a tale struttura (in particolare le regole per la protezione antifurto, la protezione ambientale, la sicurezza e la salute dei lavoratori).

Il Fornitore è responsabile di richiedere con anticipo le versioni pertinenti delle regole disponibili presso ciascuna struttura e di informare il suo personale, dipendenti e subappaltatori di tali regole. Il Fornitore sarà pienamente responsabile di qualsiasi violazione intenzionale o fortemente negligente delle regole di Silgan da parte del suo personale, dei suoi dipendenti o subappaltatori. Qualora una persona non rispetti le regole interne dopo che gli è stata fatta richiesta di rispettarle, Silgan potrà espellerla dalla struttura Silgan in qualsiasi momento. Tutti i costi derivanti dalla mancata osservanza delle regole della struttura saranno esclusivamente a carico del Fornitore.

15. Diritti di proprietà industriale e intellettuale

Il Fornitore s'impegna a garantire il rispetto da parte sua e di tutti gli Articoli di tutte le leggi e i regolamenti ufficiali (in particolare con i diritti di proprietà industriale e intellettuale), e di tutte le leggi e i regolamenti delle autorità competenti. Il Fornitore garantisce e indica di essere a conoscenza di tali leggi e regolamenti. Qualora il Fornitore non osservi tali leggi e regolamenti, il Fornitore s'impegna qui a indennizzare in occasione della prima richiesta e manlevare Silgan da ogni e qualsiasi conseguenza di tale inosservanza (ad es. qualsiasi costo, richiesta, spesa legale, responsabilità di spese o perdita derivante dall'inosservanza del Fornitore).

In questo caso, il Fornitore si assicurerà di ottenere per Silgan il diritto di continuare ad utilizzare gli Articoli o sostituirli o modificarli in modo da non causare più alcuna violazione.

16. Confidenzialità

Il Fornitore accetta di mantenere confidenziali tutte le informazioni commerciali e tecniche relative a e acquisite durante lo svolgimento delle sue attività associate al suo rapporto di lavoro con Silgan, oltre che i termini del Contratto.

Tale obbligo non è limitato in termini di tempo e continuerà anche dopo la rescissione del rapporto tra il Fornitore e Silgan.

17. Disegni, strumenti e modelli

Disegni, bozze, strumenti, supporti, motivi, modelli e simili assegnati e/o finanziati da Silgan per l'adempimento del Contratto rimangono e/o diventano proprietà esclusiva di Silgan.

Tutti questi elementi non saranno resi accessibili a terzi né verranno utilizzati per altri scopi e non verranno utilizzati per scopi pubblicitari senza il previo consenso scritto di Silgan. Tali materiali verranno restituiti immediatamente al momento della prestazione o della consegna degli Articoli e/o al momento della revoca dell'Ordine (annullamento del Contratto).

18. Prezzo e termini di pagamento

Tutti i prezzi sono finali, non sono soggetti a variazioni e non includono l'IVA.

I pagamenti verranno effettuati nel rispetto delle condizioni di pagamento indicate nell'Ordine. Se non viene indicata alcuna condizione, il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni con uno sconto del 3% oppure entro 60 giorni senza alcuna deduzione. I periodi di pagamento iniziano a decorrere dal ricevimento della fattura del Fornitore da parte di Silgan, ma non prima della data di consegna concordata. In ogni caso, qualora il rischio venga trasferito dopo la consegna o il ricevimento della fattura, il calcolo inizierà dalla data di trasferimento del rischio. Nel caso di fatture parziali, Silgan ha inoltre il diritto di detrarre lo sconto, anche se i requisiti pertinenti non si applicano ad altre fatture parziali dello stesso Ordine.

Tutte le fatture, senza alcuna eccezione, dovranno essere spedite all'indirizzo di fatturazione indicato sull'Ordine, dovranno contenere informazioni adeguate (in particolare il numero di Ordine, l'identificazione degli Articoli e il numero del materiale di Silgan) per identificare l'Ordine corrispondente e osservare le disposizioni delle leggi fiscali applicabili.

Le fatture del Fornitore che non risultano conformi a questi Termini e/o all'Ordine non daranno inizio a periodi di pagamento e verranno respinte senza alcun pagamento.

Se i precedenti termini di pagamento sono da considerarsi non validi in base alla legge applicabile, si considereranno concordate tra le Parti le condizioni di pagamento massime stipulate in base a tale legge.

Il pagamento si considererà effettuato in modo puntuale nell'ambito del periodo dello sconto e/o del periodo di pagamento generale se effettuato nel quadro della gestione settimanale del traffico di pagamenti della successiva data settimanale possibile dopo la scadenza del periodo in questione.

Non è consentita alcuna cessione di diritti senza il previo consenso scritto di Silgan.

19. Qualità

Silgan si aspetta che il Fornitore aggiorni la qualità dei prodotti da consegnare a Silgan in linea con le ultime tecnologie e che informi Silgan in merito a possibili miglioramenti e modifiche tecniche. Tuttavia, qualsiasi modifica all'articolo da consegnare richiederà sempre il previo consenso scritto di Silgan.

20. REACH

Il Fornitore garantisce che gli Articoli rispettano in particolare le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 in merito a registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche ("Regolamento REACH"). In particolare, sarà responsabilità del Fornitore assicurarsi che le sostanze contenute negli Articoli, nella misura necessaria stabilita dal Regolamento REACH, siano state pre-registrate e/o registrate dopo la scadenza dei periodi di transizione e che a Silgan vengano fornite le schede dei dati di sicurezza corrispondenti al Regolamento REACH con corrispondente scopo d'uso e/o le necessarie informazioni secondo l'Art. 32 del Regolamento REACH. Se il Fornitore fornisce Articoli ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento REACH, il Fornitore sarà inoltre responsabile di adempiere agli obblighi di trasferimento di alcune particolari informazioni nel rispetto dell'Art. 3 del Regolamento REACH.

Tuttavia, l'osservanza delle "disposizioni REACH" non esenta il Fornitore dal dovere generale di informare Silgan in modo immediato e appropriato relativamente a qualsiasi modifica agli Articoli in questione.

21. Luogo di adempimento, tribunale di giurisdizione e legge applicabile

Il luogo di adempimento corrisponde all'indirizzo di consegna indicato dal Silgan e/o la posizione in cui gli elementi devono essere consegnati o eseguiti secondo l'Ordine.

Eventuali controversie derivanti da o in relazione al contratto e/o di un ordine è disciplinato dal diritto sostanziale di New York, ad esclusione dei suoi conflitti di norme di legge e con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).

Tutte le controversie derivanti da o in connessione con il Contratto e/o di un ordine devono essere risolte in base alle Regole di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità con tali norme. Tuttavia, Silgan ha diritto a sua sola ed assoluta discrezione, di intraprendere un'azione legale dinanzi ai giudici di sede o domicilio del Fornitore.

22. Principi di condotta

Come condizione per poter intrattenere un rapporto commerciale con Silgan, Silgan richiede al Fornitore il costante rispetto dei suoi Principi di Condotta (i "Principi"), qui incorporati per la consultazione e disponibili all'indirizzo <https://www.Silgan.com/-/media/pdf/policies/supplier-principles-of-conduct-pdf.pdf>. Il Fornitore condurrà la propria attività nel rispetto dei Principi (inclusa qualsiasi rettifica degli stessi durante il rapporto contrattuale).

Inoltre, Silgan potrebbe sottoporre all'attenzione del Fornitore i codici di condotta o altre politiche e procedure di compliance di uno o più dei suoi clienti e concessionari di licenze (i "Principi aggiuntivi"). Il Fornitore determinerà se sia o meno in grado di rispettare tali Principi aggiuntivi e informerà prontamente Silgan per iscritto. Se il Fornitore accetta di rispettare i Principi aggiuntivi, tali Principi aggiuntivi divengono obbligatori per il Fornitore sulla base dei seguenti Termini e vengono incorporati al presente documento.

Il Fornitore s'impegna inoltre a richiedere che i suoi subappaltatori e fornitori che producono Articoli o componenti degli Articoli o forniscono servizi per Silgan rispettino i Principi e gli stessi Principi aggiuntivi che il Fornitore s'impegna a rispettare. Gli agenti e rappresentanti di Silgan, oltre agli agenti e rappresentanti dei clienti e dei concessionari di licenze di Silgan se il Fornitore ha accettato di osservare i loro Principi aggiuntivi, potrebbero ispezionare le strutture del Fornitore e dei suoi subappaltatori e Fornitori e interrogare i loro dipendenti per verificare il rispetto dei Principi e dei Principi aggiuntivi. Il Fornitore e i suoi subappaltatori e fornitori accorderanno a tutti gli agenti e rappresentanti l'accesso a strutture, registrazioni e dipendenti per condurre le opportune ispezioni, e collaboreranno con agenti e rappresentanti per soddisfare tutte le ragionevoli richieste necessario ai fini delle ispezioni. I diritti e gli obblighi sopraindicati si applicano a tutte le aziende che producono o preparano Articoli per Silgan.

Il Fornitore comprende che il mancato rispetto dei Principi e di eventuali Principi aggiuntivi da parte sua o dei suoi subappaltatori o fornitori verrà considerato come una violazione materiale dei presenti Termini oltre che una violazione del Contratto.

23. Rispetto delle leggi

Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi, le norme, i regolamenti e le ordinanze applicabili all'adempimento degli obblighi del Fornitore sulla base del presente Contratto, incluse in via non limitativa qualsiasi legge anticorruzione, incluse ma non in via limitativa la legge americana U.S. Foreign Corrupt Practices Act e la legge britannica UK Bribery Act 2010; e i regolamenti americani

U.S. Export Administration Regulations che proibiscono le esportazioni in Paesi soggetti ad embargo. Il Fornitore deve indicare se sta fornendo a Silgan eventuali metalli "3TG" (stagno, tantalio, tungsteno o oro) che è stato acquistato dalla Repubblica Democratica del Congo, Angola, Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Ruanda, Sud Sudan, Tanzania, Uganda o Zambia.

24. Pratiche Commerciali Proibite, FCPA.

Il Fornitore non deve essere coinvolto in alcuna attività di corruzione, richiesta di tangenti, offerte collusive, price fixing o altre pratiche commerciali sleali. Il Fornitore (e i suoi partner, dipendenti, rappresentanti e agenti), così come gli Articoli che offre direttamente o indirettamente, devono essere conformi al Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") statunitense e alle leggi anticorruzione e anticorruzione vigenti in qualsiasi paese all'esterno degli Stati Uniti in cui il Fornitore fornisce i propri servizi ("Leggi contro la corruzione"). Se a) il Fornitore è a conoscenza o ha motivo di ritenere che sia stato previsto o effettuato un pagamento, un'offerta o un accordo di qualsiasi tipo in relazione agli Articoli, e tale azione costituisce o potrebbe costituire una violazione dell'FCPA o delle Leggi contro la corruzione oppure b) durante la fornitura degli Articoli il Fornitore ha un ragionevole motivo di ritenere che la propria azienda abbia pagato, direttamente o tramite un agente o provider di servizi, una tangente punibile dall'FCPA (o che lo sarebbe, se il Fornitore fosse soggetto a tale normativa) o dalle Leggi contro la corruzione, il Fornitore deve informare immediatamente il Responsabile per gli affari legali di Silgan, inviando una comunicazione scritta all'indirizzo: 504 Thrasher Street, Norcross, Georgia 30071. Il precedente Sottoparagrafo b) si applica al comportamento del Fornitore indipendentemente dal fatto che la tangente in questione sia correlata a o produca un vantaggio per gli Articoli o per Silgan. La fornitura di tale comunicazione non costituisce tuttavia una violazione delle presenti Condizioni, a meno che la tangente presunta o effettiva non sia correlata agli Articoli coperti dalle presenti Condizioni. Silgan deve avere la possibilità di adottare misure ragionevoli per evitare, limitare o verificare questo tipo di violazioni effettive o potenziali dell'FCPA o delle Leggi contro la corruzione, ad esempio controllando i registri e le scritture del Fornitore ed effettuando controlli a tale scopo, in qualsiasi momento in seguito a un ragionevole preavviso. Silgan potrebbe trasmettere le presenti Condizioni, e tutte le informazioni ottenute in virtù delle stesse, a qualsiasi agenzia governativa, autorità giudiziaria o altra persona che Silgan ritiene, a propria discrezione, abbia l'esigenza di accedere a tali informazioni.

25. Cliente favorito

Qualora le condizioni di fornitura degli Articoli (con quantità e termini simili) sottoscritte o d'imminente sottoscrizione da parte del Fornitore con un'altra azienda terza risultino più favorevoli per tale azienda terza rispetto ai termini del Contratto tra il Fornitore e Silgan (ad es. relativamente a prezzo, costi, tariffe, sconti, garanzia, ecc.), il Fornitore s'impegna ad estendere immediatamente tali condizioni favorevoli a Silgan.

26. Invalidità delle disposizioni contrattuali

Qualora una qualsiasi delle disposizioni dei presenti Termini e/o del Contratto risultasse non valida o nulla, le restanti disposizioni di questi Termini e/o del Contratto rimarranno valide e continueranno a vincolare le Parti.

Le Parti si impegnano a sostituire tutte le disposizioni non valide o nulle con nuove disposizioni valide nel rispetto della legge applicabile e più vicine all'intento originale delle Parti.

Questa disposizione si applicherà altresì nel caso in cui emerga una scappatoia in questi Termini e/o nel Contratto. Al fine di ovviare alla scappatoia, le Parti si impegnano a lavorare per la definizione di disposizioni ragionevoli, che siano quanto più vicine possibili a quelle che sarebbero state le intenzioni delle Parti che hanno stipulato il Contratto e in linea con il senso e lo scopo dei presenti Termini e/o del Contratto qualora avessero preso in considerazione la questione.

27. Subappalto

Il Fornitore non potrà subappaltare nessuno dei suoi doveri o obblighi ai sensi dei presenti Termini senza il preventivo consenso scritto di Silgan. Nessuna disposizione nelle presenti Condizioni o in qualsiasi subappalto, cessione, trasferimento potrà fondare o concedere a terzi qualsiasi pretesa o diritto di azione contro Silgan. Il Fornitore accetta di essere pienamente responsabile nei confronti di Silgan per gli atti e le omissioni di qualsiasi subappaltatore e delle persone direttamente o indirettamente impiegati da tale subappaltatore, così come di esserlo per gli atti e le omissioni di persone direttamente impiegate dal Fornitore.

28. Lingua di Controllo

I presenti Termini sono stati preparati e accettati dalle parti in inglese. Se una traduzione di questi termini in conflitto con la versione in lingua inglese, la versione inglese prevarrà.